



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per esecuzione sentenza nei confronti della Regione Puglia emessa a favore dell'AMAT (contributi esercizio 1989).

L'anno millenovecentonovantatré, il giorno 29 (ventinove) del mese di Maggio, alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Michele CARLOMAGNO**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI**

3. **Vincenzo CHIARELLI**

4. **Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)**

5. **Eduardo MURIANO**

6. **Giuseppe NARDELLI**

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)**

9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dot. Ing. xxxxxxxx~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTA la sentenza n. 1693 emessa dal Tribunale di Bari con la quale lo stesso rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla Regione Puglia e riconosce, a favore dell'AMAT, il pagamento**

della somma di f.10.399.606.000.= dovuta per saldo del contributo di esercizio 1989, oltre agli interessi legali;

- VISTA la nota del 13/maggio/1993 inviata dall'avv. Mario CARRIERI di Bari, legale dell'Azienda, con la quale quest'ultimo comunica che allo stato la Regione Puglia, a causa della indisponibilità di fondi, non è in condizioni di soddisfare il debito, per cui propone di porre in esecuzione detta sentenza;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di dare mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari al fine di porre in esecuzione, per le motivazioni in narrativa espresse, la sentenza n. 1693 emessa dal Tribunale di Bari il 30/marzo/1993 che impone alla Regione Puglia il pagamento, a favore dell'A.M.A.T., della somma di f.10.399.606.000.= (diecimiliarditrecentonovantanovemilioneiseicentoseimila) dovuta dalla stessa Regione a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per il 1989, oltre agli interessi legali e alle spese stabilite dal Giudice nelle varie fasi del giudizio e anticipate dall'Azienda;
- di allegare al presente provvedimento l'innanzi citata sentenza come parte sostanziale ed integrante dello stesso.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE
(dott. Michele CARLOMAGNO)

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 11/giugno/1993

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 23/giugno/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n.7565.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

10 GIU. 1993

Taranto,

N. di protocollo 918/93 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

**Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente
la parte dispositiva della Deliberazione n. 143 assunta in data
29/maggio/1993 .-**

**OGGETTO : Mndato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per esecuzione
sentenza nei confronti della Regione Puglia emessa a
favore dell'A.M.A.T. (contributi esercizio 1989).**

DELIBERA :

- di dare mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari al fine di porre in esecuzione, per le motivazioni in narrativa espresse, la sentenza n. 1693 emessa dal Tribunale di Bari il 30/marzo/1993 che impone alla Regione Puglia il pagamento, a favore dell'A.M.A.T., della somma di f.10.399.606.000.= (diecimiliarditrecentonovantanovemilioneiseicentoseimila) dovuta dalla stessa Regione a titolo di congruaggio dei contributi di esercizio per il 1989, oltre agli interessi legali e alle spese stabilite dal Giudice nelle varie fasi del giudizio e anticipate dall'Azienda;
- di allegare al presente provvedimento l'innanzi citata sentenza come parte sostanziale ed integrante dello stesso.-

*11-6-93
Colange*

**UFFICIO AFFARI GENERALI
E SEGRETERIA
IL CAPO UFFICIO
(Michele GRASSI)**

M. Grassi



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 9/giugno/1993

N. di protocollo 014/93 Rip. _____

Risposta a N. _____ del _____

Allegati N. _____

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA
di CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI
ENTI LOCALI

Spett./le

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

ARRIVO

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 29/maggio/93.

Le stesse vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art.72 del DPR n.902/1986:

- Del. n.130 - "Ratifica delibera presidenziale n.129 del 25/5/93 riguardante la decorrenza per la trattenuta delle somme da operare a carico dei dipendenti".
- Del. n.131 - "Ricorso ex art.700cpc al Magistrato del Lavoro agenti MASTROLEO P. e DE GIORGI C. - Resistenza - Incarico difesa all'avv. CHIATANTE".
- Del. n.132 - "Approvazione Regolamento per le assunzioni e promozioni del personale dipendente e approvazione Pianta Organica".
- Del. n.133 - "Richiesta proroga della convenzione per il servizio di cassa al Monte dei Paschi di Siena - sede di Taranto".
- Del. n. 134- "Indizione licitazione privata per la gestione del servizio di Cassa per il periodo 1/7/93-31/12/96 - Approvazione bozza convenzione".
- Del. n.135 - "Situazioni debitorie dell'AMAT nei confronti della SEATVA di Bari".
- Del. n.136 - "Annullamento delibera n.323 del 5/12/92 relativa all'approvazione del Contratto Integrativo Aziendale".
- Del. n.137 - "Aggiudicazione servizio di pubblicità sulle fiancate e parte posteriore degli autobus".
- Del. n.138 - "Approvazione verbale di Accordo sottoscritto con le OO.SS. CGIL - CISL e UIL relativo al vestiario uniforme bienni 1990/91 e 92/93".
- Del. n.139 - "Lavori manutenzione straordinaria palazzina uffici - Proroga data ultimazione lavori".
- del. n.140 - "Art.20-comma 2-lett.c) - R.D. n.148/1931 - Trasferimento di agenti mediante cambio".
- Del. n.141 - "Concessione congedo straordinario retribuito per motivi elettorali in favore del dipendente CHIARELLI Antonio".
- Del. n.142 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di f.695.200.= per spese economali".
- Del. n.143 - "Mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per esecuzione sentenza nei confronti della Regione Puglia amessa a favore dell'AMAT".-

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

9/giugno/1993

Taranto,

N. di protocollo 912185 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Egr.

Avv. Mario CARRIERI

Piazza Umberto, 49

70121

B A R I

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

In allegato Vi trasmettiamo la deliberazione n. 143 assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 29/5/1993, con la quale Vi viene conferito il mandato al fine di porre in esecuzione la sentenza n. 1693 emessa dal Tribunale di Bari nei confronti della Regione Puglia per il recupero dei contributi a conguaglio del 1989.

Vi trasmettiamo, altresì, il mandato a firma del legale rappresentante dell'Azienda.

Distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1693 Sent.

N. 6092 Cron.

IL TRIBUNALE DI BARI - Prima Sezione Civile - compo
sto dai Sigg.ri Magistrati:



1) Dott. Luigi RAGNI Presidente

2) Dott. Michele PETRIZZELLI Giudice rel.

3) Dott. Carmela SANTORO

Giudice a Decreto Ingine

ha emesso la seguente

AMAT - TARANTO

18.05.93 003723

SEGRETERIA GENERALE

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale affa
ri contenziosi sotto il numero d'ordine 2591 dell'an
no 1991.-

ISTAT

T R A

REGIONE PUGLIA, in persona del suo presidente pro-tem
pore, elettivamente domiciliata in Bari presso e nel
lo studio dell'avv. Onofrio Sisto dal quale è rap
presentata e difesa.-

-OPPONENTE-

E

AMAT (Azienda Municipalizzata Trasporti Taranto),
in persona del suo legale rappresentante pro-tempo-
re, elettivamente domiciliata in Bari presso
e nello studio dell'avv. Mario Carrieri dal quale
è rappresentata e difesa.-

-OPPOSTA-

All'udienza Collegiale del 23/3/1993, la causa
passava in decisione sulle conclusioni prese

2569

3

dai procuratori delle parti costituite che di seguito si riportano:



Per l'opponente: (dal verb.di ud.del 8/5/92).

"...reitera la richiesta di accoglimento dell'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo competente il G.A. nonchè nel merito chiede l'accoglimento della spiegata opposizione, con la conseguente revoca del concesso D.l. e rigetto della avversa spiegata domanda riconvenzionale, infondata e non provata".

Per l'opposta: (dal verb.di ud. del 8/5/92).

M "chiede, l'accoglimento delle conclusioni contenute nella propria comparsa di risposta 28/11/91, nonchè della domanda riconvenzionale ivi spiegata. Chiede, altresì, che l'emananda sentenza sia dotata di formula di provvisoria esecuzione".

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 22/5/1991 la società AMAT s.p.a., con sede in Taranto, chiedeva al Presidente del Tribunale di Bari di voler ingiungere alla Regione Puglia il pagamento, in suo favore, della somma di L.10.399.606.000, oltre interessi di mora, spese e competenze di giudizio. Assumeva, a tal fine, di essere, nella sua qualità di azienda

di trasporto, destinataria di contributi di esercizio, erogati dalla Regione Puglia ai sensi della L.R.19/3/1982 n.13, finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci. Aggiungeva che, relativamente all'anno 1989, l'importo complessivo del contributo era stato determinato, con deliberazione di G.R.n.5828 del 21/9/1990, in L.37.094.386.000. Tenuto conto degli acconti già corrisposti nel corso dell'anno, pari a L.26.694.780.000, il residuo importo dovuto a titolo di saldo del predetto contributo era stato determinato e liquidato, con la stessa delibera regionale, in L.10.399.606.000. Precisava, infine, che, in ordine al relativo pagamento, non effettuato, vantava ormai un diritto soggettivo perfetto.

Con decreto in data 31/7/1991 il Presidente del Tribunale, in accoglimento del ricorso, ingiungeva alla Regione Puglia il pagamento della predetta somma di L.10.399.606.000, oltre interessi legali a decorrere dalla data di notificazione del decreto, e spese della procedura, liquidate in complessive L.76.030.000.

Avverso tale decreto, con atto notificato in data 4/10/1991, proponeva opposizione la Regione



Puglia, prospettando i seguenti motivi:

1) difetto di giurisdizione dell'A.G.O. Essendo, infatti, l'AMAT concessionaria di un servizio di trasporto pubblico, era titolare di mero interesse legittimo, tutelabile, in quanto tale, dinanzi al giudice amministrativo;

2) assoluta inesigibilità del credito, con conseguente inesistenza dei requisiti di cui agli artt.633 e segg.c.p.c.- La delibera regionale n.5828, infatti, non aveva disposto alcuna liquidazione, espressamente rinviandola, viceversa, a successivo atto da adottare con le modalità previste dal secondo comma dell'art.1 L.R. n.11/90. Non essendo stato, quindi, emesso alcun mandato di pagamento, nè potendo essere emesso fino al compiuto espletamento delle modalità di cui alla menzionata legge regionale, ancora in corso, il credito dell'AMAT non poteva ritenersi nè liquido nè esigibile.

Sulla base di tali motivazioni la Regione concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'AMAT chiedendo il rigetto della opposizione perchè integralmente infondata.



M

Deduceva, in proposito che, una volta emanato il provvedimento di concessione, era divenuta titolare di un diritto soggettivo perfetto nei confronti della P.A., tutelabile soltanto dinanzi al giudice ordinario. Assumeva, altresì, che il suo credito era ormai liquido ed esigibile a prescindere dalla mancata emissione del relativo titolo di spesa, in conformità di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi sul punto. Precisava, ancora, che, sulla esigibilità del credito, non influiva in alcun modo l'art.1 della L.R. n.11/90, costituente soltanto un meccanismo interno che doveva consentire alla Regione di reperire le risorse finanziarie per ripianare le passività pregresse e ripartire su più esercizi finanziari il debito già maturato nei confronti delle aziende.

Spiegava, infine, riconvenzionale chiedendo la condanna della Regione al risarcimento del danno per la svalutazione monetaria, da quantificarsi in misura pari al tasso degli interessi passivi corrisposti da essa AMAT agli istituti di credito.

Con ordinanza in data 17/1/1992 il G.l., rilevato che la controversia era, comunque, "di pronta



soluzione", rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.

Precisate le conclusioni, così come riportate in epigrafe, alla udienza dell'8/5/1992, la causa veniva riservata per la decisione il 23/3/1993.



Motivi della decisione

L'opposizione proposta dalla Regione Puglia è palesemente infondata e va pertanto rigettata.

In ordine alle motivazioni addotte, brevemente si osserva quanto segue:

1) l'AMAT, nella sua qualità di concessionaria di servizi pubblici di autolinee urbane, è destinataria degli interventi contributivi e finanziari previsti dalla L.R. n.13 del 19/3/1982, emanata in attuazione della legge quadro n.151 del 10/4/1981.

In ordine alla attribuzione di tali contributi la posizione della società è, in effetti, suscettibile di una duplice configurazione. Nella fase anteriore all'atto di concessione del contributo, l'azienda riveste, in effetti, una posizione di mero interesse legittimo, intesa a fare in modo che lo svolgimento dei poteri propri dell'Ente Pubblico avvenga nell'ambito, nei limiti e con le modalità imposte dalla legge. Tale posizione è, ovviamente, tutelabile dinanzi al giudice

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

amministrativo.

Viceversa, una volta emanato il provvedimento di concessione e determinato, quindi, il contributo dovuto, sorge una vera e propria obbligazione pecuniaria da parte della P.A. nei confronti del privato. Quest'ultimo diventa, a sua volta, titolare di un diritto di credito, per la cui tutela non può che adire il giudice ordinario.

Nella fattispecie, esaurita la particolare procedura prevista dalla L.R. n.13/82, la G.R., con deliberazione n.5828 del 21/9/1990, divenuta esecutiva il 25/10/1990, ha determinato in via definitiva sia l'importo complessivo del contributo spettante all'AMAT per il 1989 (L.37.094.386.000), sia il saldo ancora dovuto in favore dell'azienda (L.10.399.606.000), tenuto conto degli acconti già corrisposti. A seguito e per effetto di tale deliberazione, esauritosi, si ripete, il procedimento relativo alla ammissione dell'azienda ai contributi di esercizio, e determinati tali contributi, l'AMAT è divenuta titolare di un vero e proprio diritto soggettivo (avente ad oggetto il pagamento di una determinata somma di denaro da parte della Regione), pacificamente azionabile dinanzi al giudice ordinario. Ne



consegue il rigetto della eccezione preliminare
sollevata dalla opponente, relativo ad un preteso
difetto di giurisdizione dell'A.G.O.;

2) parimenti destituita di fondamento appare
l'ulteriore motivazione posta dalla Regione Puglia
a sostegno della sua opposizione. Questo Collegio
condivide pienamente (così come già affermato,
del resto, in numerose precedenti pronunzie)
l'orientamento giurisprudenziale ormai definitiva-
mente consolidatosi in materia di pagamento dei
debiti pecuniari dello Stato e degli altri enti
pubblici, così come specificamente richiamato
dall'opposta nei suoi scritti difensivi.

Invero, ^{il} diritto del privato all'esatto e tempestivo
adempimento delle obbligazioni pecuniarie non
può essere sacrificato oltre ogni limite dall'esi-
genza, per l'Ente Pubblico, di rispettare le
procedure prescritte per l'emissione del titolo
di spesa. Una illimitata applicazione di tale
principio determinerebbe, infatti, una ingiustifica-
ta ed illegittima degradazione del diritto soggettivo
del privato ad interesse legittimo per effetto
di atti della P.A. emessi in ottemperanza a norme
giuridiche che hanno la finalità di disciplinare
l'organizzazione interna degli Enti Pubblici,



M



ma che non conferiscono a questi il potere di snaturare la posizione soggettiva dei privati.

Non è esatto, quindi, che i debiti pecuniari dello Stato e degli altri Enti Pubblici diventano liquidi ed esigibili soltanto quando la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art.270 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e, comunque, dopo gli altri adempimenti imposti dalle norme organizzative puramente interne degli Enti stessi.

Deve, viceversa, ritenersi che il credito pecuniario nei confronti della P.A. diviene liquido ed esigibile, così come ogni altro diritto di credito verso soggetti privati, quando ne sia stato determinato l'ammontare e se ne possa giuridicamente ottenere il puntuale adempimento. E' possibile, quindi, la condanna dell'Ente Pubblico al pagamento del debito pecuniario a prescindere dalla conclusione della procedura contabile e dall'emanazione del titolo di spesa (cfr Cass. 1/7/1985 n.3934; idem Cass.Sez.Un., 8/6/1985 n.3451 e 26/7/1985 n.4351).

Particolarmente significativa appare, sul punto, una pronunzia emessa dal T.A.R. Lazio, riportata

nella memoria di costituzione dell'AMAT, che
chiarisce e ribadisce i principi di cui innanzi:
"una volta che l'Amministrazione venga a determinarsi
in senso favorevole in ordine alla procedura
concessiva a suo tempo iniziata su impulso di
parte a tutela di una situazione soggettiva configu-
rabile come interesse legittimo, non solo a tale
interesse legittimo subentra un diritto soggettivo
pieno (in quanto tale ~~azionabile~~ / come già detto
in precedenza, senza termine di decadenza) ma
tale diritto soggettivo, in quanto concretamente
correlato ad una obbligazione pecuniaria contestual-
mente assunta dall'Amministrazione si configura
certamente come un credito liquido e agevolmente
liquidabile ed esigibile, in quanto, se pure
originariamente, non solo privo di un termine
prefissato per il pagamento, ma addirittura incerto
nella sua stessa esistenza, deve considerarsi
appunto venuto a scadenza con l'emanazione dell'atto
conclusivo della procedura e costitutivo dell'obbli-
gazione pecuniaria dell'Amministrazione" (T.A.R.
Lazio, Sez.1, 28/11/1984 n.1073).

Deduce, peraltro, la Regione Puglia che, nella
fattispecie, il titolo di spesa non solo non
era stato emesso, ma non poteva neppure essere



MP

emesso, atteso che, nella menzionata delibera n.5828 del 21/9/1990, era stato espressamente precisato che alla liquidazione del credito vantato dall'AMAT si sarebbe provveduto "con le modalità previste dal 2° comma dell'art.1 della L.R. n.11 del 17/4/1990". Poichè, di fatto, tali modalità non erano state ancora espletate, il credito riconosciuto in favore dell'AMAT non poteva, comunque, essere ritenuto liquido ed esigibile.

Precisa ancora l'opponente che, in evasione ed ossequio alla menzionata normativa, l'Assessorato ai Trasporti si era già attivato al fine di individuare gli Istituti di credito disponibili alle operazioni di anticipazioni finanziarie di cassa di cui all'art.1 della legge n.11/90. In attesa, quindi, della stipula della relativa convenzione con l'Istituto di credito, nessuna pretesa poteva ancora vantare l'AMAT.

In senso nettamente contrario a tale prospettazione risulta agevole precisare quanto segue:

a) la menzionata delibera n.5828 fa riferimento alle modalità previste dal 2° comma dell'art.1 della legge. La eventuale stipula di convenzioni con Istituti di credito, viceversa, è prevista



dal 3° comma dell'art.1. Trattasi, quindi, di ipotesi estranea alla fattispecie. A prescindere, in altri termini, da qualsiasi ulteriore considerazione di merito in ordine alla esatta interpretazione di tale normativa, appare inammissibile ed è, comunque, erroneo parlare di liquidazione condizionata alla preventiva stipula di convenzione con l'Istituto di credito, atteso che, di tale specifica condizione non vi è traccia alcuna nella delibera n.5828;

M
b) la semplice ed agevole lettura dell'art.1 c.2° della legge n.11/90 consente di rilevare che tale norma contiene prescrizioni rivolte esclusivamente nei confronti dei competenti organi regionali, i quali vengono obbligati ad elaborare ed attuare un "piano pluriennale di rientro", tale da consentire l'estinzione delle passività pregresse maturate al 31/12/1989. Trattasi, in buona sostanza, di creare e/o individuare uno strumento o meccanismo interno idoneo a reperire le necessarie risorse finanziarie per estinguere tali passività. In nessun modo, peraltro, tale normativa incide nè poteva incidere sulla liquidità ed esigibilità di crediti, quali quelli oggetto del presente giudizio, già formalmente riconosciuti



dalla Regione ed esattamente determinati nel loro ammontare. La legge regionale n.11/90, in definitiva, non ha posto, nè poteva legittimamente porre, alcuna moratoria per i debiti dell'Ente, i quali, una volta riconosciuti, erano e restano pienamente esigibili. Elaborare un piano pluriennale di rientro per estinguere le passività pregresse non significa, infatti, sacrificare e comprimere ad libitum il diritto di credito del privato, ormai accertato, (tale elaborazione, quanto meno relativamente ai tempi di attuazione, era sostanzialmente rimessa all'arbitrio degli organi regionali competenti, tanto che, a distanza di alcuni anni, non risulta in alcun modo compiuta). Significa, al contrario, creare un corretto meccanismo tecnico-amministrativo idoneo ad estinguere le obbligazioni assunte nei confronti dei privati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono può ben concludersi nel senso che la s.p.a.AMAT ha legittimamente richiesto, ed ottenuto, essendo ormai trascorso, si badi bene, un più che ragionevole margine di tempo rispetto alla data della deliberazione, decreto ingiuntivo per il soddisfacimento di un suo credito pecuniario riconosciuto

sia nell'an che nel quantum dalla Regione, ed, in quanto tale, certo, liquido ed esigibile. Siffatto decreto va, quindi, integralmente confermato, previo rigetto della spiegata opposizione.

Deve, infine dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'AMAT nella sua memoria di costituzione, concernente il risarcimento del maggior danno. A seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione nonché sulle eccezioni e riconvenzionali contro di essa proposte dall'opponente. Soltanto quest'ultimo, quindi, può avanzare domanda riconvenzionale (cfr.Cass.30/7/1988 n.4795). Ovviamente, in tale specifica ipotesi, l'opposto assume rispetto a detta riconvenzionale la veste sostanziale di convenuto, e può a sua volta avanzare domande riconvenzionali nei confronti dell'opponente (Cass.3/12/1991 n.12922).

Nella fattispecie, invece, poichè l'opponente si è limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, e, quindi, il puro e semplice rigetto della domanda, non è giuridicamente consentito



M

all'opposta (che conserva la esclusiva veste sostanziale di attrice), avanzare domande riconvenzionali.



Le spese seguono la soccombenza della Regione Puglia e si liquidano come da dispositivo.

Sussistendone i necessari requisiti di legge (domanda fondata su atto pubblico e/o scrittura privata riconosciuta) può ben concedersi la clausola di provvisoria esecuzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari

definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Regione Puglia con atto notificato in data 4/10/1991, nel contraddittorio della opposta s.p.a. A.M.A.T., così decide:

rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in narrativa.

Rigetta, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dalla s.p.a. AMAT con la memoria di costituzione perchè inammissibile.

Condanna la Regione Puglia a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in complessive L.22.300.000, di cui L.20.000.000 per onorario.

Autorizza la provvisoria esecuzione della

Figlio off. 1993
presente sentenza.

Bari, 30/3/1993

- L'ESTENSORE

Michela Cristelli

Il Presidente

[Signature]

Depositata il 31/3/1993



Reg. 100000

Reg.

Dot.

Cal.

Uff. 11000

Uff. 11000

C. Avv. 3000

Tr. Sp.

Deposito

23 APR 1993

IL DIRETTORE DI SEZIONE

[Signature]

Totale 110000

Con...

23 APR 1993

IL DIRETTORE DI SEZIONE

[Signature]

- 4 MAG 1993

Registrato a Bari il

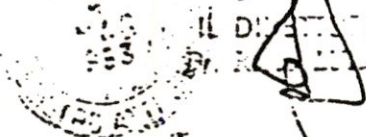
Mod. Tr. m. Vol. Atti C. S.

Esatto 110.000 (cento e cinque mila)

di cui...

per imposte...

IL CASSELLI DIRIGENTE



La presente copia, composta di n. legha facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 7 GIU. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
(*Franco* FERRANTE)





AMAT - TARANTO	
29.06.93	004914
SEGRETERIA GENERALE	

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per esecuzione sentenza nei confronti della Regione Puglia emessa a favore dell'AMAT - (contributi esercizio 1989)?

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 29 (ventinove)

del mese di maggio, alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

¹ Michele CARLOMAGNO PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

² Arturo NASI ³ Vincenzo CHIARELLI

⁴ Giuseppe MASTROMARINO (a.g.) ⁵ Eduardo MURIANO

⁶ Giuseppe NARDELLI ⁷ =====

MEMBRI SUPPLEMENTI

⁸ Armando MASSAFRA (con diritto a voto) ⁹ =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Sig. FERRANTE Giuseppe
xxxxxxxxxxxx

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la sentenza n. 1693 emessa dal Tribunale di Bari con la quale lo stesso rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla Regione Puglia e riconosce, a favore dell'AMAT, il pagamento

- della somma di f.10.399.606.000.= dovuta per saldo del contributo di esercizio 1989, oltre agli interessi legali;
- VISTA la nota del 13/maggio/1993 inviata dall'avv. Mazio CARRIERI di Bari, legale dell'Azienda, con la quale quest'ultimo comunica che allo stato la Regione Puglia, a causa della indisponibilità di fondi, non è in condizioni di soddisfare il debito, per cui propone di porre in esecuzione detta sentenza;
 - A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di dare mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari al fine di porre in esecuzione, per le motivazioni in narrativa espresse, la sentenza n. 1693 emessa dal Tribunale di Bari il 30/marzo/1993 che impone alla Regione Puglia il pagamento, a favore dell'A.M.A.T., della somma di f.10.399.606.000.= (diecimiliarditrecentonovantanovemilioneiseicentoseimila) dovuta dalla stessa Regione a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per il 1989, oltre agli interessi legali e alle spese stabilite dal Giudice nelle varie fasi del giudizio e anticipate dall'Azienda;
- di allegare al presente provvedimento l'innanzi citata sentenza come parte sostanziale ed integrante dello stesso.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE

F/to : dott. Michele CARLOMAGNO

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA

**Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO**

Prot. n. **7565**

La Commissione nella seduta del **23 GIU. 1993**
prende atto

Taranto, li **24 GIU. 1993**

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fichetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI - Prima Sezione Civile - compo

sto dai Sigg.ri Magistrati:

1) Dott. Luigi RAGNI

Presidente

2) Dott. Michele PETRIZZELLI

Giudice rel.

3) Dott. Carmela SANTORO

Giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale affa
ri contenziosi sotto il numero d'ordine 2591 dell'an
no 1991.-

T R A

REGIONE PUGLIA, in persona del suo presidente pro-tem
pore, elettivamente domiciliata in Bari presso e nel
lo studio dell'avv. Onofrio Sisto dal quale è rap
presentata e difesa.-

-OPPONENTE-

E

AMAT (Azienda Municipalizzata Trasporti Taranto),
in persona del suo legale rappresentante pro-tempo-
re, elettivamente domiciliata in Bari presso
e nello studio dell'avv. Mario Carrieri dal quale
è rappresentata e difesa.-

-OPPOSTA-

All'udienza Collegiale del 23/3/1993, la causa
passava in decisione sulle conclusioni prese

N. 1693 Sent.

N. 6092 Cron.

N. 2476 Rep.



Oggetto: opposizio

a Decreto Ingiu

AMAT - TARANTO

18.05.93 003723

SEGRETERIA GENERALE

ISTAT

2569

3

dai procuratori delle parti costituite che qui di seguito si riportano:

Per l'opponente: (dal verb.di ud.del 8/5/92).



"...reitera la richiesta di accoglimento dell'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo competente il G.A. nonchè nel merito chiede l'accoglimento della spiegata opposizione, con la conseguente revoca del concesso D.l. e rigetto della avversa spiegata domanda riconvenzionale, infondata e non provata".

Per l'opposta: (dal verb.di ud. del 8/5/92).

M
"chiede,, l'accoglimento delle conclusioni contenute nella propria comparsa di risposta 28/11/91, nonchè della domanda riconvenzionale ivi spiegata. Chiede, altresì, che l'emananda sentenza sia dotata di formula di provvisoria esecuzione".

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 22/5/1991 la società AMAT s.p.a., con sede in Taranto, chiedeva al Presidente del Tribunale di Bari di voler ingiungere alla Regione Puglia il pagamento, in suo favore, della somma di L.10.399.606.000, oltre interessi di mora, spese e competenze di giudizio. Assumeva, a tal fine, di essere, nella sua qualità di azienda

di trasporto, destinataria di contributi di esercizio, erogati dalla Regione Puglia ai sensi della L.R.19/3/1982 n.13, finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci. Aggiungeva che, relativamente all'anno 1989, l'importo complessivo del contributo era stato determinato, con deliberazione di G.R.n.5828 del 21/9/1990, in L.37.094.386.000. Tenuto conto degli acconti già corrisposti nel corso dell'anno, pari a L.26.694.780.000, il residuo importo dovuto a titolo di saldo del predetto contributo era stato determinato e liquidato, con la stessa delibera regionale, in L.10.399.606.000. Precisava, infine, che, in ordine al relativo pagamento, non effettuato, vantava ormai un diritto soggettivo perfetto.

Con decreto in data 31/7/1991 il Presidente del Tribunale, in accoglimento del ricorso, ingiungeva alla Regione Puglia il pagamento della predetta somma di L.10.399.606.000, oltre interessi legali a decorrere dalla data di notificazione del decreto, e spese della procedura, liquidate in complessive L.76.030.000.

Avverso tale decreto, con atto notificato in data 4/10/1991, proponeva opposizione la Regione



Puglia, prospettando i seguenti motivi:

1) difetto di giurisdizione dell'A.G.O. Essendo,

infatti, l'AMAT concessionaria di un servizio

di trasporto pubblico, era titolare di mero

interesse legittimo, tutelabile, in quanto tale,

dinanzi al giudice amministrativo;

2) assoluta inesigibilità del credito, con conse-

guente inesistenza dei requisiti di cui agli

artt.633 e segg.c.p.c.- La delibera regionale

n.5828, infatti, non aveva disposto alcuna liquida-

zione, espressamente rinviandola, viceversa,

a successivo atto da adottare con le modalità

previste dal secondo comma dell'art.1 L.R. n.11/90.

Non essendo stato, quindi, emesso alcun mandato

di pagamento, nè potendo essere emesso fino

al compiuto espletamento delle modalità di cui

alla menzionata legge regionale, ancora in corso,

il credito dell'AMAT non poteva ritenersi nè

liquido nè esigibile.

Sulla base di tali motivazioni la Regione conclude-

va chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo

opposto.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva

in giudizio l'AMAT chiedendo il rigetto della

opposizione perchè integralmente infondata.



M

Deduceva, in proposito che, una volta emanato il provvedimento di concessione, era divenuta titolare di un diritto soggettivo perfetto nei confronti della P.A., tutelabile soltanto dinanzi al giudice ordinario. Assumeva, altresì, che il suo credito era ormai liquido ed esigibile a prescindere dalla mancata emissione del relativo titolo di spesa, in conformità di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi sul punto. Precisava, ancora, che, sulla esigibilità del credito, non influiva in alcun modo l'art.1 della L.R. n.11/90, costituente soltanto un meccanismo interno che doveva consentire alla Regione di reperire le risorse finanziarie per ripianare le passività pregresse e ripartire su più esercizi finanziari il debito già maturato nei confronti delle aziende.

Spiegava, infine, riconvenzionale chiedendo la condanna della Regione al risarcimento del danno per la svalutazione monetaria, da quantificarsi in misura pari al tasso degli interessi passivi corrisposti da essa AMAT agli istituti di credito.

Con ordinanza in data 17/1/1992 il G.l., rilevato che la controversia era, comunque, "di pronta



soluzione", rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.

Precisate le conclusioni, così come riportate in epigrafe, alla udienza dell'8/5/1992, la causa veniva riservata per la decisione il 23/3/1993.



Motivi della decisione

L'opposizione proposta dalla Regione Puglia è palesemente infondata e va pertanto rigettata.

In ordine alle motivazioni addotte, brevemente si osserva quanto segue:

1) l'AMAT, nella sua qualità di concessionaria di servizi pubblici di autolinee urbane, è destinataria degli interventi contributivi e finanziari previsti dalla L.R. n.13 del 19/3/1982, emanata in attuazione della legge quadro n.151 del 10/4/1981.

In ordine alla attribuzione di tali contributi la posizione della società è, in effetti, suscettibile di una duplice configurazione. Nella fase anteriore all'atto di concessione del contributo, l'azienda riveste, in effetti, una posizione di mero interesse legittimo, intesa a fare in modo che lo svolgimento dei poteri propri dell'Ente Pubblico avvenga nell'ambito, nei limiti e con le modalità imposte dalla legge. Tale posizione è, ovviamente, tutelabile dinanzi al giudice

amministrativo.

Viceversa, una volta emanato il provvedimento di concessione e determinato, quindi, il contributo dovuto, sorge una vera e propria obbligazione pecuniaria da parte della P.A. nei confronti del privato. Quest'ultimo diventa, a sua volta, titolare di un diritto di credito, per la cui tutela non può che adire il giudice ordinario.

Nella fattispecie, esaurita la particolare procedura prevista dalla L.R. n.13/82, la G.R., con deliberazione n.5828 del 21/9/1990, divenuta esecutiva il 25/10/1990, ha determinato in via definitiva sia l'importo complessivo del contributo spettante all'AMAT per il 1989 (L.37.094.386.000), sia il saldo ancora dovuto in favore dell'azienda (L.10.399.606.000), tenuto conto degli acconti già corrisposti. A seguito e per effetto di tale deliberazione, esauritosi, si ripete, il procedimento relativo alla ammissione dell'azienda ai contributi di esercizio, e determinati tali contributi, l'AMAT è divenuta titolare di un vero e proprio diritto soggettivo (avente ad oggetto il pagamento di una determinata somma di denaro da parte della Regione), pacificamente azionabile dinanzi al giudice ordinario. Ne



consegue il rigetto della eccezione preliminare
sollevata dalla opponente, relativo ad un preteso
difetto di giurisdizione dell'A.G.O.;



2) parimenti destituita di fondamento appare
l'ulteriore motivazione posta dalla Regione Puglia
a sostegno della sua opposizione. Questo Collegio
condivide pienamente (così come già affermato,
del resto, in numerose precedenti pronunzie)
l'orientamento giurisprudenziale ormai definitiva-
mente consolidatosi in materia di pagamento dei
debiti pecuniari dello Stato e degli altri enti
pubblici, così come specificamente richiamato
dall'opposta nei suoi scritti difensivi.

Invero, ^{il} diritto del privato all'esatto e tempestivo
adempimento delle obbligazioni pecuniarie non
può essere sacrificato oltre ogni limite dall'esi-
genza, per l'Ente Pubblico, di rispettare le
procedure prescritte per l'emissione del titolo
di spesa. Una illimitata applicazione di tale
principio determinerebbe, infatti, una ingiustifica-
ta ed illegittima degradazione del diritto soggettivo
del privato ad interesse legittimo per effetto
di atti della P.A. emessi in ottemperanza a norme
giuridiche che hanno la finalità di disciplinare
l'organizzazione interna degli Enti Pubblici,

M

ma che non conferiscono a questi il potere di
snaturare la posizione soggettiva dei privati.

Non è esatto, quindi, che i debiti pecuniari dello Stato e degli altri Enti Pubblici diventano liquidi ed esigibili soltanto quando la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art.270 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e, comunque, dopo gli altri adempimenti imposti dalle norme organizzative puramente interne degli Enti stessi.

Deve, viceversa, ritenersi che il credito pecuniario nei confronti della P.A. diviene liquido ed esigibile, così come ogni altro diritto di credito verso soggetti privati, quando ne sia stato determinato l'ammontare e se ne possa giuridicamente ottenere il puntuale adempimento.

E' possibile, quindi, la condanna dell'Ente Pubblico al pagamento del debito pecuniario a prescindere dalla conclusione della procedura contabile e dall'emanazione del titolo di spesa (cfr Cass. 1/7/1985 n.3934; idem Cass.Sez.Un., 8/6/1985 n.3451 e 26/7/1985 n.4351).

Particolarmente significativa appare, sul punto, una pronunzia emessa dal T.A.R. Lazio, riportata



nella memoria di costituzione dell'AMAT, che
chiarisce e ribadisce i principi di cui innanzi
"una volta che l'Amministrazione venga a determinarsi
si in senso favorevole in ordine alla procedura
concessiva a suo tempo iniziata su impulso di
parte a tutela di una situazione soggettiva configurabile
come interesse legittimo, non solo a tale interesse legittimo subentra un diritto soggettivo pieno
(in quanto tale azionabile, come già detto in precedenza, senza termine di decadenza) ma tale diritto soggettivo, in quanto concretamente correlato ad una obbligazione pecuniaria contestualmente assunta dall'Amministrazione si configura certamente come un credito liquido e agevolmente liquidabile ed esigibile, in quanto, se pure originariamente, non solo privo di un termine prefissato per il pagamento, ma addirittura incerto nella sua stessa esistenza, deve considerarsi appunto venuto a scadenza con l'emanazione dell'atto conclusivo della procedura e costitutivo dell'obbligazione pecuniaria dell'Amministrazione" (T.A.R. Lazio, Sez. I, 28/11/1984 n. 1073).

Mf.
Deduce, peraltro, la Regione Puglia che, nella fattispecie, il titolo di spesa non solo non era stato emesso, ma non poteva neppure essere



emesso, atteso che, nella menzionata delibera n.5828 del 21/9/1990, era stato espressamente precisato che alla liquidazione del credito vantato dall'AMAT si sarebbe provveduto "con le modalità previste dal 2° comma dell'art.1 della L.R. n.11 del 17/4/1990". Poichè, di fatto, tali modalità non erano state ancora espletate, il credito riconosciuto in favore dell'AMAT non poteva, comunque, essere ritenuto liquido ed esigibile.

Precisa ancora l'opponente che, in evasione ed ossequio alla menzionata normativa, l'Assessorato ai Trasporti si era già attivato al fine di individuare gli Istituti di credito disponibili alle operazioni di anticipazioni finanziarie di cassa di cui all'art.1 della legge n.11/90. In attesa, quindi, della stipula della relativa convenzione con l'Istituto di credito, nessuna pretesa poteva ancora vantare l'AMAT.

In senso nettamente contrario a tale prospettazione risulta agevole precisare quanto segue:

- a) la menzionata delibera n.5828 fa riferimento alle modalità previste dal 2° comma dell'art.1 della legge. La eventuale stipula di convenzioni con Istituti di credito, viceversa, è prevista



dal 3° comma dell'art.1. Trattasi, quindi, di ipotesi estranea alla fattispecie. A prescindere, in altri termini, da qualsiasi ulteriore considerazione di merito in ordine alla esatta interpretazione di tale normativa, appare inammissibile ed è, comunque, erroneo parlare di liquidazione condizionata alla preventiva stipula di convenzione con l'Istituto di credito, atteso che, di tale specifica condizione non vi è traccia alcuna nella delibera n.5828;

M
b) la semplice ed agevole lettura dell'art.1 c.2° della legge n.11/90 consente di rilevare che tale norma contiene prescrizioni rivolte esclusivamente nei confronti dei competenti organi regionali, i quali vengono obbligati ad elaborare ed attuare un "piano pluriennale di rientro", tale da consentire l'estinzione delle passività pregresse maturate al 31/12/1989. Trattasi, in buona sostanza, di creare e/o individuare uno strumento o meccanismo interno idoneo a reperire le necessarie risorse finanziarie per estinguere tali passività. In nessun modo, peraltro, tale normativa incide né poteva incidere sulla liquidità ed esigibilità di crediti, quali quelli oggetto del presente giudizio, già formalmente riconosciuti



dalla Regione ed esattamente determinati nel loro ammontare. La legge regionale n.11/90, in definitiva, non ha posto, nè poteva legittimamente porre, alcuna moratoria per i debiti dell'Ente, i quali, una volta riconosciuti, erano e restano pienamente esigibili. Elaborare un piano pluriennale di rientro per estinguere le passività pregresse non significa, infatti, sacrificare e comprimere ad libitum il diritto di credito del privato, ormai accertato, (tale elaborazione, quanto meno relativamente ai tempi di attuazione, era sostanzialmente rimessa all'arbitrio degli organi regionali competenti, tanto che, a distanza di alcuni anni, non risulta in alcun modo compiuta). Significa, al contrario, creare un corretto meccanismo tecnico-amministrativo idoneo ad estinguere le obbligazioni assunte nei confronti dei privati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono può ben concludersi nel senso che la s.p.a.AMAT ha legittimamente richiesto, ed ottenuto, essendo ormai trascorso, si badi bene, un più che ragionevole margine di tempo rispetto alla data della deliberazione, decreto ingiuntivo per il soddisfacimento di un suo credito pecuniario riconosciuto



sia nell'an che nel quantum dalla Regione, ed
in quanto tale, certo, liquido ed esigibile.
Siffatto decreto va, quindi, integralmente conferma-
to, previo rigetto della spiegata opposizione.

Deve, infine dichiararsi inammissibile la domanda
riconvenzionale spiegata dall'AMAT nella sua
memoria di costituzione, concernente il risarcimento
del maggior danno. A seguito della opposizione
a decreto ingiuntivo, infatti, si instaura un
ordinario giudizio di cognizione nel quale il
giudice è investito del potere-dovere di statuire
sulla pretesa fatta valere con la domanda di
ingiunzione nonchè sulle eccezioni e riconvenzionali
contro di essa proposte dall'opponente. Soltanto
quest'ultimo, quindi, può avanzare domanda riconven-
zionale (cfr. Cass. 30/7/1988 n. 4795). Ovviamente,
in tale specifica ipotesi, l'opposto assume rispetto
a detta riconvenzionale la veste sostanziale
di convenuto, e può a sua volta avanzare domande
riconvenzionali nei confronti dell'opponente
(Cass. 3/12/1991 n. 12922).

Nella fattispecie, invece, poichè l'opponente
si è limitata a chiedere la revoca del decreto
ingiuntivo, e, quindi, il puro e semplice rigetto
della domanda, non è giuridicamente consentito



M

all'opposta (che conserva la esclusiva veste sostanziale di attrice), avanzare domande riconvenzionali.



Le spese seguono la soccombenza della Regione Puglia e si liquidano come da dispositivo.

Sussistendone i necessari requisiti di legge (domanda fondata su atto pubblico e/o scrittura privata riconosciuta) può ben concedersi la clausola di provvisoria esecuzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari

definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Regione Puglia con atto notificato in data 4/10/1991, nel contraddittorio della opposta s.p.a. A.M.A.T., così decide:

rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in narrativa.

Rigetta, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dalla s.p.a. AMAT con la memoria di costituzione perchè inammissibile.

Condanna la Regione Puglia a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in complessive L.22.300.000, di cui L.20.000.000 per onorario.

Autorizza la provvisoria esecuzione della

Argento affogare
presente sentenza.

Bari, 30/3/1993

- L'ESTENSORE

Michela Cristelli

Il Presidente

Michela



Depositata il 31/3/1993

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Deposita

23 APR 1993

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Michela

Totale L.

Corrispondenza

23 APR 1993

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Michela

- 4 MAG 1993

Registrato a Bari il

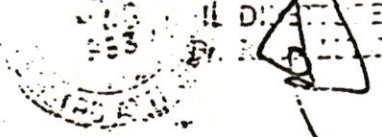
10517

Mod. Tr. m. Vol. Atti C. 3

Esatto 180.000 (centoventimila)

di cui per imposta di registro

IL CASSIERE PRINCIPALE



La presente copia, composta di n. sette facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 7 GIU. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
(Emanco FERRANTE)

